

DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 4 DEL 25.02.2014

OGGETTO: DIRETTIVA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 35-BIS D.LGS. N. 165/2001 E DELL'ART. 3 D.LGS. 39/2013

Riferimenti normativi.

- D.lgs. n. 165/2001, art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici):
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*
- 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”*
- D.lgs. 39/2013, art. 3 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione) – Dirigenti - Amministratori:
“1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
 - b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
 - c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
 - e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.”*
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione della ex CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 72 in data 11 settembre 2013.

Soggetti destinatari.

- Dipendenti a tempo indeterminato; dirigenti; componenti commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; componenti commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; componenti commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- Dirigenti e amministratori.

Scopo della norma.

- La *ratio* della norma è tesa all'adozione di misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento dell'individuazione dei soggetti cui vengono attribuiti incarichi e poteri decisionali, verificando l'esistenza di cause di inconfiribilità che possono derivare da una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale). La situazione impeditiva viene meno se pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione, anche non definitiva.

Sanzioni.

- In caso di violazione, la norma prevede le seguenti sanzioni sia sull'atto che sui soggetti coinvolti:
 - gli atti ed i contratti posti in essere sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013
 - ai componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le sanzioni previste dall'art. 18 dello stesso decreto.

Preso atto delle norme citate, con la presente direttiva si impartiscono le seguenti disposizioni:

- 1) gli uffici competenti per materia, all'atto della formazione delle commissioni per:
 - l'assunzione o la selezione del personale
 - la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
 - la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi
 - l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genereverificano la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti individuati per il conferimento dell'incarico di componenti o segretari delle commissioni;
- 2) la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali deve essere effettuata all'atto:
 - del conferimento di incarichi dirigenziali e/o direttivi e degli altri incarichi previsti all'art. 3 del d.lgs. 39/2013
 - dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
 - immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.
- 3) L'accertamento dovrà avvenire:
 - mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali da parte dell'ufficio preposto all'espletamento della pratica;
 - mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesi nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzioni effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

I Responsabili delle Unità Organizzative/operative, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al sottoscritto ogni eventuale problematica o disapplicazione.

Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, venga pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Generale
f.to dr. Alessandro Saguatti